

**REGOLAMENTO DEL DECORO E DELL'IGIENE
DEI TERRENI PRIVATI
NEL TERRITORIO DI MONCHIO DELLE CORTI**

Art. 1. Motivazioni alla base del Regolamento.

1. Il Regolamento risponde all'esigenza di tutelare
 - a) il decoro e l'immagine del territorio comunale, patrimonio inestimabile per tutta la comunità di Monchio delle Corti;
 - b) l'igiene sul territorio comunale considerato che l'incuria da parte dei privati facilita la propagazione di vegetazione infestante, nonché la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili, oltre che insetti nocivi o fastidiosi (zanzare, mosche etc.) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
 - c) la sicurezza, in quanto, all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale.

Art. 2. Invito alla cittadinanza.

1. Preliminarmente si invita tutta la cittadinanza di Monchio delle Corti e tutti coloro che a vario titolo possiedono terreni nel territorio di Monchio a tenere i terreni in buone condizioni, perché il territorio è il nostro principale e più importante patrimonio e tutti hanno il dovere di tutelarlo per sé, per gli altri cittadini, per le generazioni future, per ospiti, turisti e visitatori.

Art. 3. Impegno del Comune per la diffusione di una cultura della bellezza del territorio.

1. Il Comune, proprio al fine di diffondere una cultura del decoro, dell'immagine, della pulizia, dell'igiene e della sicurezza del Territorio, si impegna ad organizzare momenti e incontri con i bambini e i giovani, al fine di sensibilizzare fin dalla più tenera età su questo tema.

Art. 4. Obblighi.

1. I soggetti di cui all'art. 5 sono obbligati:
 - al taglio della vegetazione incolta e in particolare allo sfalcio delle erbe infestanti;
 - alla pronta rimozione della vegetazione tagliata e sfalcata;
 - alla pronta rimozione di eventuali depositi di materiale e di ogni elemento o condizione che possa rappresentare un pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica o per l'ambiente (es. residui di carcasse di macchine, materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso).
2. Gli interventi di cui al comma 1 dovranno comunque essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine e il decoro.

Art. 5. Soggetti obbligati.

Sono tenuti agli obblighi stabiliti nel presente regolamento i seguenti soggetti:

- i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo (usufrutto, uso, abitazione, locazione etc.) di fondi all'interno dei centri urbani;
- i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo (usufrutto, uso, abitazione, locazione etc.) di aree incolte, abbandonate;
- i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo (usufrutto, uso, abitazione, locazione etc.) di aree artigianali;
- i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo (usufrutto, uso, abitazione, locazione etc.) di aree verdi in genere.

Art. 6. Incaricati del controllo.

Il controllo sul rispetto delle previsioni di cui al presente Regolamento è rimessa agli Agenti del Comando della Polizia Municipale e ai Carabinieri (Stazione di Palanzano e Monchio delle Corti).

Art. 7. Sanzioni.

1. La Sanzione per la violazione degli obblighi di cui all'art. 4 del presente Regolamento è quella stabilita dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 che va da 25 € a 500 €.

2. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, L. 689/81 per le violazioni ai regolamenti la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

3. In virtù delle previsioni dei due commi precedenti, la Giunta comunale del Comune di Monchio delle Corti, con atto n. 28 del 10.06.2016 ha deliberato di fissare la sanzione in misura ridotta nell'importo di € 75.00.

Art. 8. Competenza a irrogare la sanzione in caso di mancato pagamento della sanzione in misura ridotta.

1. Qualora non si sia provveduto a pagare la sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 5, comma 3, l'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 L. 689/81 nella persona del Sindaco.

Art. 9. Legge 689/81.

1. Nell'irrogazione delle sanzioni amministrative, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni della Legge 689/81.

Art. 10. Disposizioni transitorie e finali.

In conformità allo spirito che anima il presente Regolamento che è quello di sensibilizzare la popolazione a rispettare, amare e proteggere il proprio territorio, si stabilisce che gli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento relativi alle Sanzioni entreranno in vigore solo dopo tre mesi dalla Delibera di Consiglio che approva il Regolamento stesso.